

Ultradecennalità per il magistrato addetto alla Sezione distaccata di Tribunale che abbia svolto anche le funzioni di giudice del collegio penale in sede centrale.

(Risposta a quesito del 7 aprile 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 7 aprile 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito posto dal Presidente del Tribunale di ... in ordine al termine finale di permanenza nell'incarico attualmente ricoperto dal dott. ..., giudice del Tribunale di ...

OSSERVA

Il dott. ..., giudice presso il Tribunale di ..., ha svolto dal 31 gennaio 1996 all'1 novembre 2007 la funzione di giudice monocratico presso la sezione distaccata di ..., addetto al dibattimento penale (con due udienze fisse a settimana e relativi turni di convalida di arresti e giudizi direttissimi), nonché alle esecuzioni mobiliari, alle locazioni ed alle tutele. In ragione del compimento del termine decennale di permanenza nel medesimo posto egli il 2 novembre 2007 ha dovuto lasciare la sezione distaccata di E' stato pertanto assegnato in via esclusiva alla sezione unica penale della sede principale di ..., ove peraltro era coassegnato già dall'1 gennaio 2000 in ausilio ai colleghi impegnati nei collegi penali (per un massimo di quattro udienze mensili), con impegno assolutamente subordinato rispetto a quello presso la sezione distaccata.

Il quesito del Presidente del Tribunale di ... è volto a conoscere se sia maturata l'ultradecennalità con riferimento alla attività svolta dal dott. ... presso la sede centrale a decorrere dall'1 gennaio 2000, dato che seguendo tale interpretazione detto giudice avrebbe maturato due ultradecennalità nell'arco di pochi anni (rispettivamente nel novembre 2007 e nel gennaio 2010).

Al fine di rispondere al quesito la Commissione ha acquisito i dati concernenti il numero delle udienze dibattimentali collegiali tenute dai giudici del Tribunale di ... nel periodo 2002-2007 (non risultano pervenuti i dati per gli anni 2000 e 2001), ovverosia sino alla data in cui il ... è stato assegnato in via esclusiva alla sede centrale.

Dalla analisi degli stessi emerge che:

- nel 2002 il dott. ... ha tenuto 39 udienze, il dott. ... 50, il dott. ... 59, il dott. ... 66 ed il dott. ... 104;
- nel 2003 il dott. ... ha tenuto 42 udienze, il dott. ... 6, il dott. ... 18, il dott. ... 36, il dott. ... 38, il dott. ... 44 ed il dott. ... 50;
- nel 2004 il dott. ... ha tenuto 42 udienze, il dott. ... 1, il dott. ... 4, il dott. ... 5, i dott.ri ... e ... 7, il dott. ... 15, il dott. ... 25 e il dott. ... 41;
- nel 2005 il dott. ... ha tenuto 8 udienze, il dott. ... 1, il dott. ... 2, il dott. ... 3, il dott. ... 13, il dott. ... 19, il dott. ... 21, il dott. ... 28, il dott. ... 42;
- nel 2006 il dott. ... ha tenuto 25 udienze, il dott. ... 2, il dott. ... 14, il dott. ... 25, il dott. ... 43, il dott. ... 44, il dott. ... 47;
- nel 2007 il dott. ... ha tenuto 18 udienze, il dott. ... 4, il dott. ... 20, il dott. ... 21, il dott. ... 36.

Sommando il numero delle udienze nei sei anni di rilevazione emerge che il dott. ... è colui che ha tenuto il maggior numero di udienze penali collegiali di tutto il Tribunale, pari a 174, seguito dai dott.ri ... con 150 e ... con 140.

La permanenza di un magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dal Regolamento del CSM 13 marzo 2008 dettato in materia. Il par. 49 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011 è sempre stato interpretato nel senso che “*la medesima posizione tabellare od il medesimo gruppo di lavoro*” di cui all'art. 2 del regolamento 13 marzo 2008, per il caso di termini massimi di permanenza in uffici giudicanti composti da almeno due sezioni e da una sezione gip/gup, come il Tribunale di ..., vada considerata “*.. con rigore, considerandosi posti tabellarmente individuati anche quelli ai quali il magistrato sia destinato saltuariamente, purché con una certa continuità (e nella specie risulta che la prestazione*

di servizio da parte dei due magistrati alla sezione famiglia e minori avvenga o sia avvenuta con cadenza almeno mensile) unitamente ad altro incarico pure tabellarmente previsto, onde anche ai magistrati che rivestono un doppio incarico (sia pure saltuariamente) valga il limite della ultradecennalità per entrambi gli incarichi, con necessità di avviare la procedura di tramutamento prevista dal par. 46 (ora 49) della circolare ..” (delibera del CSM 24 luglio 2008 - risposta a quesito in ordine al limite di ultradecennalità).

Nel caso in esame risulta che il dott. ... ha svolto la propria attività di giudice collegiale con continuità e tutt'altro che saltuariamente dal 2000 ad oggi e pertanto deve intendersi ormai superato il limite decennale con riferimento a detta funzione, così come lo stesso era stato superato nel 2007 quando egli ha cessato l'assegnazione presso la sezione distaccata di

Pertanto il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini:

il giudice divenuto ultradecennale con riferimento agli affari trattati presso la sezione distaccata di un Tribunale, per esservi stato addetto per un decennio (dal 1997 al 2007), deve ritenersi nuovamente in situazione di ultradecennalità per avere svolto, pur se in periodo parzialmente coincidente con il primo (dal 2000 al 2010), le funzioni di giudice del collegio penale in sede centrale, qualora a detta ultima attività sia stato adibito con sostanziale continuità.”